

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Direttore: Dott.ssa Luisa Bissoli

Tit. VI Cl. 9 Fasc.57 Anno 2020

DITTE VARIE

Oggetto: ID 20S005 PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO “DATA PROTECTION OFFICER (DPO)” PER L’AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 679/2016: lettera chiarimenti 1.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano i seguenti chiarimenti in risposta alle richieste di chiarimento pervenute:

Nr. progr. quesiti	QUESITI	RISPOSTE
1	<p>Quesito A Alla luce della Sentenza del Tar Puglia concernente l’individuazione e la comunicazione al titolare del nominativo del referente persona fisica, da parte della società vincitrice di una procedura di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico di RPD (13 settembre 2019), segnalata dal Garante stesso, nella quale viene evidenziata la necessità che il soggetto (persona fisica) operante come R.P.D./DPO debba essere “appartenente” alla persona giuridica qualora la funzione di R.P.D./DPO sia svolta da una persona giuridica.</p> <p>1. In merito all’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A e B si chiede di chiarire se tali valutazioni verranno compiute valutando la persona fisica proposta dall’operatore economico come DPO o valutando l’intero Team proposto.</p> <p>2. In secondo luogo si chiede di specificare che tipo di rapporto debba avere la persona proposta come DPO e i componenti dell’eventuale Team con l’operatore economico offerente.</p>	<p>Quesito A</p> <p>Risposta 1. verrà valutato anche l’intero team come previsto dalle Linee guida sui Responsabili della Protezione dei dati, adottate il 13 dicembre 2016 (versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017) e alle quali fa riferimento il TAR Puglia, sezione Lecce, a supporto della sentenza n. 1468/2019 pubblicata il 13 settembre 2019.</p> <p>Risposta 2. nell’aggiudicazione del servizio di DPO a persona giuridica va rispettato, come previsto dalla sentenza TAR Puglia n. 1468/2019, soprarichiamata, il requisito dell’“appartenenza” della persona fisica, individuata quale referente per il Titolare del trattamento, alla persona giuridica aggiudicataria, ovvero alla struttura (es. dipendente o socio) o all’organizzazione.</p>

	<p><u>Quesito B</u> Visto che parte dei punteggi tecnici di valutazione sono legati ai profili professionali proposti e che qualora avvenisse una sostituzione degli stessi, successivamente alla fase di aggiudicazione, ciò comporterebbe il venir meno e la perdita di parte dei presupposti che hanno portato all'aggiudicazione del servizio in oggetto.</p> <p>1. Si chiede di chiarire se, relativamente ai profili professionali oggetto di valutazione, l'operatore debba o meno garantire per l'intera durata del contratto tali profili professionali garantendo, in caso di sostituzione, dei profili equiparabili.</p>	<p><u>Quesito B</u></p> <p>Risposta 1. la sostituzione deve essere <u>motivata da reali necessità</u> (vedi risposta al punto 1. Quesito A) e PREVIO BENESTARE dell'Azienda Ospedale - Università Padova che deve verificare che il sostituto abbia le comprovate conoscenze e competenze professionali equiparabili al soggetto sostituito che era stato valutato in sede di gara (art. 37, paragrafo 5 del GDPR).</p>
--	--	--

Distinti saluti

Il Dirigente della UOS Gare e Contratti

Ing. Francesca Menotto
[firmato digitalmente]